




Comune di Villanova del Sillaro

Provincia di Lodi

CAP 26818 - Tel. 0371.230021- Tel./Fax 0371.230002

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA**

IL SINDACO
f.to Emilio Boriani



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Gaetano Negrì

COPIA

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto del regolamento
- ART. 2 Scopi del regolamento
- ART. 3 Ambito di applicazione
- ART. 4 Incaricati della vigilanza
- ART. 5 Operazioni di polizia giudiziaria

CAPO II NETTEZZA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

- ART. 6 Disciplina del suolo pubblico
- ART. 7 Portici, cortili e scale
- ART. 8 Divieto di abbandono dei rifiuti
- ART. 9 Lavatura ed esposizione di panni e tappeti
- ART. 10 Divieto dell'esercizio di attività artigianale e industriale in aree pubbliche
- ART. 11 Divieto di getto di opuscoli e foglietti
- ART. 12 Divieto di segatura e spaccatura della legna
- ART. 13 Conservazione degli edifici
- ART. 14 Divieto di imbrattare
- ART. 15 Ornamenti esterni dei fabbricati
- ART. 16 Vie e giardini pubblici
- ART. 17 Vasche e fontane
- ART. 18 Guasti a edifici e a impianti di pubblico interesse
- ART. 19 Depositi in proprietà privata
- ART. 20 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- ART. 21 Collocamento di cartelli e iscrizioni
- ART. 22 Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico
- ART. 23 Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche
- ART. 24 Atti contrari al decoro e alla pubblica decenza
- ART. 25 Sgombero della neve
- ART. 26 Innaffiamento

CAPO III QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA

- ART. 27 Divieto di inquinamento atmosferico
- ART. 28 Funzionamento delle apparecchiature nelle abitazioni
- ART. 29 Divieto di produrre suoni e rumori molesti
- ART. 30 Uso di strumenti sonori
- ART. 31 Locali di pubblico spettacolo
- ART. 32 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- ART. 33 Schiamazzi, grida e canti nelle vie pubbliche
- ART. 34 Detenzione di animali
- ART. 35 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

- ART. 36 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi
- ART. 37 Manutenzione dei tetti degli edifici
- ART. 38 Manutenzione di aree di pubblico transito
- ART. 39 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- ART. 40 Materiale di demolizione

CAPO IV CIRCOLAZIONE STRADALE

- ART. 41 Fonti normative
- ART. 42 Trasporto di oggetti pericolosi
- ART. 43 Trasporto di materiale di facile dispersione
- ART. 44 Transito di carovane di nomadi
- ART. 45 Circolazione e sosta di auto, caravan e roulotte
- ART. 46 Transito di animali
- ART. 47 Cortei funebri
- ART. 48 Processioni e manifestazioni

CAPO V ATTIVITA' COMMERCIALI E VENDITA AL PUBBLICO

- ART. 49 Esercizi di vendita al pubblico

CAPO VI SANZIONI

- ART. 50 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- ART. 51 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- ART. 52 Sequestro e custodia di cose
- ART. 53 Sospensione delle licenze

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 54 Norma abrogativa
- ART. 55 Usi e consumi
- ART. 56 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

- Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
 - 1) occupazione del suolo pubblico;
 - 2) polizia dei centri urbani;
 - 3) decoro dei centri urbani;
 - 4) quiete pubblica;
 - 5) sicurezza nei centri abitati;
 - 6) attività commerciali;
 - 7) mestieri ambulanti;

ART. 2

- Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

ART. 3

- Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli agenti di Polizia Municipale.

ART. 4

- Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuata dagli agenti di Polizia Municipale e dagli altri agenti e funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all'art 57 del Codice di Procedura Penale.

ART. 5

- Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato.

CAPO II

NETTEZZA E DECORO DEI CENTI ABITATI

ART. 6

- Disciplina del suolo pubblico.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri di qualsiasi materiale e in stato decoroso.
- 2.. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale.

ART. 7

- Portici, cortili e scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

ART. 8

- Divieto di abbandono dei rifiuti.

1. L'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui gli articoli 50 e 51, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il principio e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed recupero delle somme anticipate.

ART. 9

- Lavatura ed esposizione di panni e tappeti.

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali privati.

2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e comunque visibili dal suolo pubblico.

ART. 10

- Divieto dell' esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche.

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l' apposita autorizzazione.

ART. 11

- Divieto di getto di opuscoli o foglietti.

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti e altri oggetti; eventuali eccezioni dovranno essere appositamente autorizzate.

ART. 12

- Divieto di segatura e spaccatura della legna.

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

ART. 13

- Conservazione degli edifici.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell' ambiente.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone o altra materia i muri della case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l' obbligo di provvedere all' estirpamento dell' erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

ART. 14

- Divieto di imbrattare.

1. E' vitato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e loro attinenze, le strade e i manufatti di ogni specie.
2. L' affissione di manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alla prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.
3. E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.
4. E' vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

ART. 15

- Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

ART. 16

- Vie e giardini pubblici.

1. Nelle vie e giardini pubblici è specialmente vietato:
 - a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con i veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
 - b) lasciare le deiezioni di animali che dovranno sempre essere rimosse;
 - c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
 - d) guastare o insudiciare i sedili e i cestini portarifiuti, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliarvi contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
 - f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;
 - g) danneggiare in qualsiasi modo, gli impianti.
2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

ART. 17

- Vasche e fontane.

1. E' proibito gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

ART. 18

- Guasti a edifici e a impianti di pubblico interesse.

1. E' vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici e i manufatti sia pubblici che privati.
2. E' vitato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce e a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. Inoltre, è vietato danneggiare le condutture del gas e dell' acqua potabile o incaglierne il funzionamento.

ART. 19

- Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell' Autorità comunale, nuoccia all'estetica e al decoro della città.

ART. 20

- Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione dell' Autorità comunale, salva l'osservanza della disposizione di legge a riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant' altro potrebbe essere richiesto nel caso.

ART. 21

- Collocamento di cartelli e iscrizioni.

1. Salve le norme del regolamento edilizio non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie e, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all' arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l' Autorità comunale.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l' apposizione di iscrizioni e di insegne.
4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l' apposizione sia fatta entro l' ambito delle luci e delle porte o comunque in modo tale che l' armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l' affissione dei manifesti, degli avvisi o in genere di qualunque mezzo di pubblicità.
6. E' comunque vietato affiggere qualsiasi cartello o iscrizioni pubblicitarie sulle pensiline delle fermate dei bus, sui pali della pubblica illuminazione, sui pali di sostegno dei cartelli stradali nonché sugli stessi e sui cestini portarifiuti.

ART. 22

- Recinzione di terreni confinanti sul suolo pubblico.

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

ART. 23

- Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche.

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli e simili. Sono altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

ART. 24

- Atti contrari al decoro e alla pubblica decenza.

1. Sul suolo pubblico e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dai luoghi a ciò destinati, introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli uffici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

ART. 25

- Sgombero della neve.

1. I proprietari delle case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza del loro stabile, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare
2. E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza o necessità verificata dal Comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.
4. Nel caso di formazioni di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

ART. 31

- Locali del pubblico spettacolo

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.) i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall' esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato e osservato scrupolosamente l' orario di attività.

ART. 33

- Divieto di giochi sul suolo pubblico.

1. Sul suolo pubblico a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' vietato lanciare pietre o qualsiasi altro oggetto comunque atto a offendere o danneggiare persone e cose.

ART. 33

- Schiamazzi, grida e canti nelle vie pubbliche.

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte.

ART. 34

- Detenzione di animali.

1. E' vietata, nei centri abitati, la detenzione di animali che disturbino, specialmente di notte, la quiete pubblica.
2. Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola.
3. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:
 - essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
 - essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.
4. I proprietari di animali di indole aggressiva hanno l'obbligo di mettere una rete a maglie strette per tutto il perimetro della recinzione a tutela delle persone che transitano nelle vicinanze.
5. All' interno dei centri abitati è ammessa la detenzione di polli, conigli, volatili e altri animali da cortile purchè in numero di capi limitato all'uso familiare (non più di 10 capi adulti complessivi) e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a m.10.
6. In caso di gravi violazioni alle norme che disciplinano la quiete e la sicurezza pubblica, gli animali potranno essere affidati, a spese del proprietario o del detentore, alle strutture di assistenza degli animali (canili, ecc.).

ART. 26

- Innaffiamento.

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri. Perciò, è necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

CAPO III QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA

ART. 27

- Divieto di inquinamento atmosferico.

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di fumi, odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità .
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l' inquinamento atmosferico, potranno essere adottati tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva e inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

ART. 28

- Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni.

1. Nelle abitazioni, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.
2. Nei casi particolari sarà possibile prescrivere opportune limitazioni.

ART. 29

- Divieto di produrre suoni e rumori molesti.

1. Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumore e suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini; a tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.
2. Nei casi particolari sarà possibile prescrivere opportune limitazioni.

ART. 30

- Uso di strumenti sonori.

1. E' vietato l' uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessione del lavoro.
2. In ogni caso, tenuto conto delle circostanze, si potrà disciplinare l' uso degli strumenti o macchine che emettano suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

ART. 35

- Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas e petrolio liquefatti senza l'apposita autorizzazione.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carboni e olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
4. Nei sotterranei delle abitazioni sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con le scale di disimpegno dell'abitazione.

ART. 36

- Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi.

1. Nell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione comunale che detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

ART. 37

- Manutenzione dei tetti e degli edifici.

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
3. L'Ufficio Tecnico comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con riserva delle spese.

ART. 38

- Manutenzione di aree di pubblico transito.

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto al Comune.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

ART. 39

- Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione.

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.
2. Queste dovranno osservarsi sino all' ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà accesso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell' Ufficio Tecnico comunale.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente e a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

ART. 40

- Materiale di demolizione.

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall' interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.

CAPO IV CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 41

- Fonti normative.

1. La materia è compiutamente disciplinata:
 - dal nuovo Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

ART. 42

- Trasporto di oggetti pericolosi.

1. E' vietato attraversare luoghi con falci, coltelli, ferri acuminati e altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.

ART. 43

- Trasporto di materiale di facile dispersione.

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o gli oggetti.

ART. 44

- Transito delle carovane di nomadi.

1. E' fatto divieto alle carovane di nomadi di percorrere le vie interne dell' abitato.
2. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con apposita deliberazione.

ART. 45

- Circolazione e sosta delle auto-caravan e roulotte.

1. Ai fini dell' applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, suoli demaniali e comunali soggetti a pubblico passaggio, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l' autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l' ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e scure su strade e aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
4. E' vietato il soggiorno di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

ART. 46

- Transito di animali.

1. Il transito di gruppi di animali entro l'abitato potrà essere effettuato sotto adeguata custodia. La Polizia Municipale potrà indicare le strade da percorrere e le modalità da adottare.

ART. 47

- Cortei funebri.

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni della Polizia Municipale, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

ART. 48

- Processioni e manifestazioni.

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Municipale.

**CAPO V
VENDITA AL PUBBLICO**

ART. 49

- Esercizi di vendita al pubblico.

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:
 - a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
 - b) i pubblici esercizi;
 - c) il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

CAPO VI SANZIONI

ART.50

-Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali (sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco sia quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili dei servizi), per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 24 novembre 1981 n.689, per tutte le violazioni previste al comma 1.
3. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.
4. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art13 della legge 24 novembre 1981, n.689.
5. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 4 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
6. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
7. I soggetti di cui ai commi 5 e 6 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
8. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 51

- Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio.

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, si potrà ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all' art. 54 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 52

- Sequestro e custodia di cose.

1. I funzionari e gli agenti all' atto e all' accertamento dell' infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell' effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti del Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e successive modificazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario e il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART. 53

- Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell' autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54

- Norma abrogativa.

1. Sono abrogate tutte le norme che regolano le materie del presente regolamento e quelle con esso contrastanti.

ART. 55

- Usi e consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e le consuetudini locali.

ART. 56

- Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l' espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale di Controllo (O.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.



COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO

c.a.p. 20070

PROVINCIA DI LODI

Tel. (0371) 230.021
Tel. e Fax (0371) 230.002

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del.....19-12-2000.....
con atto n.....32.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal...20-12-2000.....
al...4-1-2001.....;
- 3) È stato esaminato dall'*Organo* Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (O.Re.Co.) nella
seduta del...28-12-2000..... n.....380.....;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal...9-1-2001..... al...24-1-2001..... per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi
consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il...25-1-2001.....

Data.....25-1-2001.....



Il Segretario Comunale

ESTREMI DI APPROVAZIONE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA

DEL 10/11/2003 CON DELIBERAZIONE NUMERO 7

2. E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI

CONSECUTIVI DAL 19/11/2003 AL 04/12/2003

3. E' ENTRATO IN VIGORE IL 01/12/2003



IL SEGRETARIO COMUNALE

DATA **9** DIC. 2003